



# COMUNE DI FIESSE

Provincia di Brescia

Via XX Settembre, 24 – 25020 Fiesse (BS)

Tel. 030 950051 – Fax 030 950516

Pec: protocollo.fiesse@legalmail.it

Prot. Interno n. 29

Fiesse, 18.05.2017

Al Segretario Generale  
in qualità di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza  
del Comune di  
Fiesse (BS)

**Oggetto: relazione sull'andamento dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi istruiti - Area Demografica e Servizi Cimiteriali.**

Ai fini di quanto disposto dall'art. 1, comma 28, della Legge n. 190/2012, per la rispettiva Area di competenza si comunica quanto segue.

I procedimenti di iscrizione anagrafica vengono istruiti secondo le disposizioni contenute nel D.L. n. 5/2012, convertito in Legge n. 35/2012.

In particolare, all'atto della dichiarazione dell'interessato di provenienza da altro Comune oppure dall'estero, ovvero di un cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso Comune si avvia un nuovo procedimento di iscrizione o di variazione anagrafica ed entro i 2 giorni lavorativi successivi si procede alla registrazione in anagrafe, nel rispetto della normativa vigente.

Successivamente alla registrazione si richiedono gli accertamenti alla Polizia Locale. Tali accertamenti vengono eseguiti in media entro 10 giorni dalla richiesta, con conseguente osservanza del termine di 45 giorni stabilito dalla normativa per il c.d. cambio di residenza "in tempo reale".

Ciò accade di norma per i procedimenti meno problematici, in cui dagli accertamenti emerge chiaramente il requisito della "dimora abituale", in conformità a quanto dichiarato dagli interessati. Esistono, tuttavia, situazioni concrete in cui non è di così immediata evidenza la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente emergente nei fatti, con il rischio che le dichiarazioni espresse siano sintomo di non veridicità.

In tali casi, pertanto, si procederà all'invio di una comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, perciò verranno disposti ulteriori accertamenti con ciò che ne consegue per quanto concerne i termini di conclusione del procedimento (che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni, previsto per presentare osservazioni, dalla ricezione della comunicazione).

In queste situazioni problematiche, quindi, appare quantomeno opportuno utilizzare tutti i 45 giorni a disposizione concessi dalla normativa.

Altre problematiche possono sorgere quando è necessario interfacciarsi con altri Enti mediante richiesta di informazioni relative ai soggetti richiedenti l'iscrizione anagrafica, come la Questura di Brescia. Nei casi in cui tali Enti rispettano il termine di 30 giorni per adempiere a quanto richiesto, nel rispetto dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990, comunque i termini di conclusione dei procedimenti anagrafici slittano in avanti, cercando sempre, nei limiti del possibile, di rispettare il termine dei 45 giorni.

Le cancellazioni anagrafiche per altri Comuni vengono definite entro 5 giorni lavorativi, nel rispetto del termine di cui all'art. 18, comma 3, del D.P.R. n. 223/1989.

Le cancellazioni anagrafiche per emigrazione all'estero e contestuale iscrizione A.I.R.E. si concludono in media entro 10 giorni dall'arrivo della documentazione relativa da parte del Consolato competente.

Le cancellazioni anagrafiche per irreperibilità, non prevedendo un termine massimo di conclusione, in quanto provvedimento altamente negativo, bensì soggette a termini minimi di legge, vengono concluse almeno un anno dopo l'avvio del relativo procedimento, in ossequio a quanto stabilito dalla circolare ISTAT del 5 aprile 1990, n. 21.

L'invio delle comunicazioni anagrafiche al sistema INA-SAIA viene effettuato in media ogni 3 giorni lavorativi.

Entro la prima decade di ogni mese vengono comunicate all'A.S.L. le variazioni anagrafiche relative al mese precedente.

In media entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, salvo problemi di connessione, nel rispetto di quanto previsto dalle istruzioni Istat, vengono trasmessi in via telematica all'Istituto di Statistica, mediante il servizio ISTATEL, i modelli Istat D.7A per il calcolo mensile degli eventi demografici di stato civile, Istat D.7B (rilevazione mensile del movimento e calcolo della popolazione residente), Istat P.4 (rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita), Istat D.3 (scheda di matrimonio), Istat D.4 (scheda di morte oltre il 1° anno di vita) e Istat D.4-bis (scheda di morte nel 1° anno di vita), di cui va inviata anche una copia cartacea alla Prefettura - U.T.G. e una all'A.S.L., nonché i modelli APR/4 (movimento migratorio della popolazione residente).

Le variazioni in anagrafe dipendenti dagli eventi di stato civile vengono eseguite entro il giorno successivo a quello di dichiarazione o di trascrizione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 223/1989.

Le carte d'identità vengono rilasciate il giorno lavorativo successivo a quello di richiesta effettuata personalmente dall'interessato allo sportello dell'Ufficio Anagrafe, oppure entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione del nulla-osta da parte del Comune competente per i non residenti, mentre per i certificati di anagrafe e di stato civile vi è il rilascio immediato in caso di richiesta diretta allo sportello, ovvero entro 5 giorni lavorativi dalla data di protocollazione dell'istanza in caso di richiesta scritta.

Nel caso di richiesta di certificati storici, per i quali è necessaria la ricerca manuale in archivio, tali certificati vengono rilasciati in media entro 3 giorni dalla richiesta.

L'autenticazione di firma per passaggio di proprietà di beni mobili registrati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 248/2006, l'autenticazione di firma e copia, la legalizzazione di fotografia e la predisposizione delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 nell'interesse degli utenti vengono rilasciate "a vista", subito dopo la richiesta da parte dei cittadini allo sportello.

Le domande di rilascio o rinnovo della licenza di caccia, del porto di fucile o pistola per tiro a segno o a volo, nonché della licenza di pesca sono immediatamente evase allo sportello, in concomitanza alla presentazione della documentazione richiesta da parte dell'interessato.

Per quanto riguarda gli atti di stato civile, le dichiarazioni di nascita e di morte rese allo sportello vengono immediatamente evase, mentre le trascrizioni degli atti di nascita rese alla direzione sanitaria dell'ospedale in cui è avvenuto il parto, degli atti di matrimonio e degli atti di morte, pervenuti da altri Comuni, sono eseguite di norma entro il giorno successivo rispetto alla data di arrivo al Protocollo. Gli atti di matrimonio celebrati con rito concordatario sono trascritti in via immediata una volta pervenuti dal parroco ed entro le successive 24 ore ne viene data notizia al parroco stesso, nel rispetto dei termini sanciti dalla Legge n. 847/1929.

Il procedimento delle pubblicazioni di matrimonio viene avviato immediatamente dopo la richiesta degli sposi allo sportello e in media si conclude entro 20 giorni, causa la necessità di acquisire preliminarmente sia la copia integrale dell'atto di nascita dei nubendi presso i Comuni di nascita, nel caso di atto esistente presso altro Comune, sia il certificato di residenza e cittadinanza al Comune competente, nel caso di cittadino residente altrove, mentre, in caso di attivazione da altro Comune, si dà seguito entro il giorno successivo alla protocollazione della richiesta.

Le annotazioni sugli atti di stato civile si eseguono in media entro 7 giorni dall'arrivo al Protocollo.

Le trascrizioni degli atti pervenuti dai Consolati vengono effettuate in media entro 10 giorni dall'invio della richiesta.

In materia di polizia mortuaria, le autorizzazioni alla sepoltura, al trasporto di cadavere, alla cremazione e il passaporto mortuario sono soggetti a rilascio immediato.

In materia elettorale gli aggiornamenti delle liste elettorali generali e sezionali, a seguito delle revisioni semestrali, dinamiche e dinamiche straordinarie (queste ultime in occasione delle elezioni) sono eseguite nel rispetto delle scadenze analiticamente previste dal D.P.R. n. 223/1967.

L'aggiornamento annuale dell'Albo degli Scrutatori di scggio elettorale viene effettuato nel rispetto dei termini stabiliti dalla Legge n. 95/1989, mentre quello relativo all'Albo dei Presidenti di scggio viene compiuto nel rispetto dei termini di cui alla Legge n. 53/1990.

Per quanto concerne le concessioni cimiteriali, l'Ufficio solitamente riesce a definire i procedimenti entro il termine di 15 giorni dalla data di richiesta del manufatto cimiteriale, salvo il caso di mancato pagamento del canone di concessione, ovvero di mancata presentazione per la sottoscrizione del contratto relativo, causa impegni lavorativi o familiari da parte del concessionario.

Tali situazioni a volte richiedono più tempo degli ordinari 30 giorni previsti per i procedimenti amministrativi dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990 e un impegno maggiore da parte dell'Ufficio per la loro regolare definizione.



La Responsabile del Procedimento per i Servizi Demografici  
e Cimiteriali

Dott.ssa Elisa Taglietti

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Elisa Taglietti". The signature is written in a cursive, flowing style.

